



039 6 59084918



*Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti*
COMANDO GENERALE
CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO
Reparto 2° - Servizi d'Istituto -
Prot. 82/ 039023 /III.

*Wpe x Ufficio
Fazio*

COMANDO GENERALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO 6° REPARTO - SIC.NAV. - GENOVA	
Prot., 86/	<u>20177</u>
Data	<u>23 GIU. 2004</u>
Ufficio	<u>3</u>
Sezione	<u>1</u>

*5196
22/06/04 18:40*

Ufficio	<u>3</u>
Sezione	<u>1</u>

22 GIU. 2004

DIREZIONI MARITTIME LORO SEDI
CAPITANERIE DI PORTO LORO SEDI

e. p.c. MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Gabinetto del Sig. Ministro
Ufficio del Vice Ministro On. Tassone
Dipartimento per la Navigazione e il Trasporto Marittimo ed Aereo
00100 ROMA

MINISTERO DELL'INTERNO
Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia di Frontiera
00100 ROMA

UFFICI CIRCONDARIALI MARITTIMI LORO SEDI

Oggetto: Security dei trasporti marittimi – Organizzazione nazionale.

1. Con decreto 18 giugno 2004 (allegato in copia) il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha indicato nel Corpo delle Capitanerie di Porto la struttura responsabile in materia di "security" nel settore dei trasporti marittimi sia in relazione a quanto disposto dal Cap. XI-2 della Solas e del relativo ISPS Code che dal Regolamento Europeo n. 725/2004.
2. Il Comando Generale del Corpo, quindi, svolge le funzioni tecnico-operative che il Cap. XI-2 e l'ISPS code affidano al Governo contraente nonché le funzioni di "autorità competente per la sicurezza marittima" e "punto di contatto per la sicurezza marittima" cui all'art. 2, punti 6) e 7), e all'art. 6 del Regolamento europeo n. 725/2004.
Per tale ultima funzione, e per lo svolgimento di qualsivoglia altro compito connesso alla ricezione, gestione e trasmissione di informazioni pertinenti la sicurezza delle navi e delle strutture portuali, il Comando Generale si avvarrà della propria centrale operativa – IMRCC, cui le centrali operative di codesti Comandi dovranno far costante riferimento.
3. I Capi di Compartimento Marittimo sono qualificati "Autorità designata" così come definita dalla Regola 1, punto 11, del Cap. XI-2 della Solas e, dall'art. 2.2.3 della parte A dell'ISPS code.
I Capi di Compartimento, che per lo svolgimento dei compiti loro affidati potranno avvalersi dei propri Uffici dipendenti, si atterranno alle disposizioni date con le circolari n. 82/22675 del 07.04.2004, n. 86/3962 del 17.03.04 nonché alle ulteriori disposizioni che, in materia, verranno date da questo Comando Generale in conformità agli indirizzi determinati dal C.I.S.M..
4. Al fine di poter adempiere in tempo utile agli obblighi imposti dalla normativa precedentemente citata, si dispone che le centrali operative di ciascuna Capitaneria di Porto siano attivate anche in funzione degli adempimenti prima descritti e siano organizzate per farvi convergere le segnalazioni provenienti sia dalle navi sia dalle strutture portuali.

Per. I
Circulare Decreto
Tronchetti e Lorusso


039 6 59084918

In tale contesto si richiama anche l'attenzione sul ruolo che i servizi tecnico - nautici dei porti possono svolgere in materia, raccomandando che, per lo svolgimento delle loro funzioni, ci si adegui, per quanto possibile, a quanto previsto dalla circolare IMO-MSC/1111 del 07/06/2004 (già inviata a codesti Comandi) nonché alle altre circolari emesse dall'IMO in materia e reperibili sul sito internet www.imo.org/home.asp.

Codesti Comandi, pertanto, avranno cura di valorizzare il ruolo dei servizi tecnico - nautici dei porti nel contesto dell'impostazione normativa nazionale che li disciplina e senza creare oneri aggiuntivi che potrebbero portare, per essi, ad aumenti di organico motivati da presunte esigenze di "security".

5. Come noto, ogni struttura portuale provvista di un Port Facility Security Plan (PFSP) dovrà, obbligatoriamente, nominare un Port Facility Security Officer (PFSO) quale soggetto responsabile non solo della redazione del suddetto PFSP ma anche della sua applicazione ed implementazione nonché del rilascio delle eventuali Dichiarazioni di Sicurezza (DOS) che venissero richieste per quella struttura.
In tale ottica i soggetti che hanno provveduto a redigere il suddetto PFSP (terminalisti, abituali utilizzatori di una struttura portuale ad essi assimilabili, Autorità portuali per le strutture portuali pubbliche di loro giurisdizione) dovranno comunicare a codesti Comandi il nominativo e gli estremi di reperibilità di tali PFSO.
Nei porti non sede di Autorità portuale, e dove il PFSP sia stato redatto direttamente da codeste Capitanerie, in via temporanea le funzioni di PFSO saranno effettuate direttamente da codesti Comandi a mezzo di proprio personale.
6. Nell'implementazione delle procedure di sicurezza previste dalla normativa in oggetto, sarà cura di codesti Comandi, quali Autorità designate all'approvazione delle valutazioni di rischio e dei PFSP, evitare che abbiano a nascere centri di raccolta informazioni e di presa di decisioni intermedi qualora si configurino come duplicato di strutture operative e di sicurezza già esistenti presso organi periferici dello Stato (Capitaneria di Porto e Polizia di Stato). Quanto sopra sia per la più corretta e rapida costruzione della catena di allerta, comando e controllo, sia per la doverosa attenzione verso la oculata spesa delle risorse erariali assegnate per la sicurezza.
7. Nei porti di maggior rilievo non sede di Autorità portuali, le Capitanerie di Porto saranno, probabilmente nel corrente esercizio finanziario, fornite di risorse per la realizzazione di interventi logistici previsti in attuazione dei piani di sicurezza e comunque necessari per migliorare la protezione dei punti sensibili portuali da minacce.

IL COMANDANTE GENERALE
AMMIRAGLIO (ISPETTORE CAPO (CP)
Eugenio SICUREZZA



PER ESTENSIONE DI COPIA:

- Reparto I
- Reparto III
- Reparto VI
- Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ufficio del Consigliere Militare
(c.a. Gen. S.A. Leonardo TRICARICO)

039 6 59084918

ADOLARIO
23/06/2004MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
GABINETTOINFRASTRUTTURE
11444 18/06/2004 MM

MOD. 99/01

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

VISTO il regio decreto 3 marzo 1942, n. 327, di approvazione del Codice della Navigazione;

VISTA la Legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante "Norme in tema di riordino della legislazione in materia portuale";

VISTO il D.P.R. 26 marzo 2001, n. 177, concernente l'attuale organizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 12.3.2004 con la quale viene approvato il Regolamento, attualmente in corso di registrazione presso gli organi di controllo, di riorganizzazione del predetto Ministero ed in particolare l'art. 8 lettera h) del medesimo che prevede in capo al Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto le funzioni di vigilanza e controllo operativi in materia di sicurezza delle navi e delle strutture portuali;

VISTI il Cap. XI-2 della Convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS), nonché il Codice internazionale per la sicurezza delle navi e degli impianti portuali (ISPS) adottati il 12 dicembre 2002 dalla Conferenza diplomatica dell'organizzazione marittima internazionale (IMO), rispettivamente, con le risoluzioni n. 1 e n. 2;

VISTO il Regolamento (CE) n. 725/2004 del 31 marzo 2004 relativo al miglioramento della sicurezza delle navi e degli impianti portuali con il quale vengono fornite le linee guida comunitarie per l'interpretazione, l'applicazione, l'armonizzazione ed il controllo comunitario delle normative internazionali richiamate;

VISTE le disposizioni dell'art. 3 del suddetto regolamento ed, in particolare, quelle in base alle quali gli Stati membri sono chiamati ad applicare integralmente, entro il 1° luglio 2004, le misure della predetta Convenzione SOLAS e la parte A del codice ISPS tenendo conto degli orientamenti contenuti nella parte B del medesimo codice;

VISTO l'art. 6 del Regolamento (CE) che introduce la figura dell' "Autorità competente per la sicurezza marittima" così come delineata dall'art. 2 del medesimo regolamento, con il compito di coordinare, attuare, controllare l'applicazione delle misure di sicurezza;

VISTO l'art. 9 del citato Regolamento concernente l'obbligo degli Stati membri di designare, altresì, il "Punto di contatto per la sicurezza marittima", così come definito dall'art. 2 del medesimo Regolamento, con il compito di fungere da riferimento per la Commissione U.E. e per gli altri Stati membri, ai fini dell'attuazione, del controllo e dell'informazione sull'applicazione delle misure di sicurezza marittima;

039 6 59084918

/2004 14:32

00000000000

PAG 03

MOD. 99/01

MODULARIO
22/06/04 14:32

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

VISTO il D.M. 16325/MM del 29 novembre 2002 istitutivo del Comitato Interministeriale per la Sicurezza Marittima (CISM), quale organo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti incaricato di elaborare il programma nazionale di sicurezza marittima contro le minacce terroristiche anche alla luce delle normative internazionali in materia;

VISTA la delibera assunta dal Comitato Interministeriale per la Sicurezza Marittima (CISM) nella riunione del 6 aprile 2004 con la quale, tra l'altro, in applicazione del richiamato codice ISPS ed in linea con le direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri, viene individuata nel Capo del Compartimento Marittimo l'Autorità locale designata dal Governo per l'approvazione dei piani di sicurezza delle navi e degli impianti portuali, sulla base delle specifiche competenze tecniche in materia di sicurezza della navigazione marittima;

CONSIDERATO il parere espresso dal Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - con nota n. 557/ST/203.100.01 dell'11 giugno 2004 e sentito il Dipartimento per la Navigazione e il Trasporto marittimo ed aereo;

RITENUTA la necessità di adottare, al riguardo, misure idonee nel settore del trasporto marittimo, ferme restando le competenze del Ministro dell'Interno - Autorità nazionale di pubblica sicurezza, del Dipartimento di P.S., delle Autorità provinciali di pubblica sicurezza e delle Forze di polizia;

DECRETA

ART. 1

I compiti in materia di sicurezza marittima di cui al capitolo XI-2 SOLAS ed al codice ISPS, nonché quelli dell'Autorità competente per la sicurezza marittima e del Punto di contatto per la sicurezza marittima, di cui al Regolamento (CE) n. 725/2004, sono assolti dal Corpo delle Capitanerie di Porto, nelle forme e nei limiti indicati in premessa.

ART. 2

Il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, per l'esercizio dei compiti di cui all'art. 1, si attiene agli indirizzi determinati dal Comitato Interministeriale per la Sicurezza Marittima (CISM), presieduto dal Capo del Dipartimento per la Navigazione e il Trasporto Marittimo ed Aereo competente per l'attività gestionale e per il coordinamento della politica della navigazione marittima del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

22/06/04

15:08

MARICUGECAP SIC.NAV. ROMA → 00102478245

NUMB01 000

5/2004 14:32

00001

039 6 59084918

PAG 04

MOD. 99/01

MODULARIO
290UM980001



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

ART. 3

Per l'attuazione del "Punto nazionale di contatto", di cui all'art.9 del Regolamento (CE) n. 725/2004, il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto si avvale della Centrale Operativa IMRCC (Centro Nazionale di Coordinamento del Soccorso Marittimo), costantemente in connessione di rete di comando e controllo con le Capitanerie di Porto ed attiva nelle ventiquattro ore.

Roma, 18 GIU. 2004

IL MINISTRO

Pistrucci